

RINNOVATO IL C.C.N.L. DEL SETTORE EDILIZIA

In data 1° Luglio 2008 è stata firmata tra l'ANIEM e la FLC l'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore edile ed affini.

Rimandando ad una prossima comunicazione l'illustrazione delle principali novità previste dall'intesa di seguito riportiamo gli incrementi retributivi previsti con decorrenza 1° giugno 2008.

LIVELLI	AUMENTI 1.06.2008	NUOVI MINIMI 1.06.2008
7	113,85	1.379,81
6	102,46	1.241,82
5	85,38	1.034,86
4	79,69	965,86
3	74,00	896,88
2	66,60	807,19
1	56,92	689,91

Le tabelle paga sono disponibile presso i nostri Uffici.

Clicca qui per tornare al sommario

Clicca qui per tornare al sommario

Clicca qui per tornare al sommario

I CONTENUTI DEL RINNOVO C.C.N.L. EDILIZIA

Lo scorso 1° luglio è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale del settore Edile.

Il contratto ha validità dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2011; per la parte economica la scadenza è fissata al 31 dicembre 2009. Relativamente alla parte economica nazionale, l'accordo fissa i nuovi minimi con un incremento a regime di 104 euro: 74 erogati con la retribuzione di giugno, 30 con la retribuzione di gennaio 2009.

Vengono elevate alcune voci relative alle prestazioni straordinarie: lavoro a turno non compreso in turni regolari avvicendati - lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati - lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati.

L'indennità per i quadri con decorrenza 1° giugno è elevata a 140 euro mensili.

Le aliquote dell'anzianità professionale edile (Ape) con l'erogazione di maggio 2009 vengono incrementare del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta. A livello nazionale è prevista una riduzione da 7 a 6 giorni del periodo di malattia utile per maturare il diritto, da parte del lavoratore, al riconoscimento del 50% del salario per i primi tre giorni di malattia, il passaggio da 14 a 12 giorni per la copertura al 100%.

Viene istituita una commissione paritetica per verificare la possibilità di costituire un fondo mutualistico (individuandone le modalità di copertura degli oneri) per eventuali vuoti contributivi dei lavoratori, che garantisca loro un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.

Nella contrattazione territoriale sono state inserite nuove possibilità di definizione dell'indennità per quanto riguarda la reperibilità dei lavoratori anche al di fuori del normale orario di lavoro - con inserimento nel ccnl di un articolato per la stessa - nonché l'indennità per quei lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri lavoratori. Viene anche lasciata alla contrattazione territoriale la determinazione riguardante il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni di carenza.

Per le assunzioni a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dalla legge e fino all'adozione degli indici di congruità (inseriti nel nuovo contratto), le parti stabiliscono che un'impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

In riferimento alla disciplina dei contratti a termine le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto, in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata massima pari a 8 mesi.

Rilevante la decisione, condivisa dalle parti, di individuare meccanismi premiali per incentivare la produttività del settore.

Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l'assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell'inizio del lavoro per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza con un richiamo formativo di 8 ore all'anno.

Affrontato, infine, anche il problema del costo del lavoro: in un Protocollo congiunto, inserito nel contratto, le parti hanno ribadito l'impegno di riproporre al Governo l'urgenza di allineare il costo del lavoro nell'edilizia a quello degli altri settori industriali.